

# Le invenzioni nel Codice della proprietà industriale



D.Lgs. 10-2-2005 n. 30

## CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

**Art. 1/6 Disposizioni generali e principi fondamentali**

Art. 7/116 Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

**Art. 45/81 Sezione IV - Invenzioni**

Art. 117/146 Capo III - Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

Art. 147/230 Capo IV - Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure

Art. 231/246 Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 201/222 Capo VI - Ordinamento professionale

Art. 223/230 Capo VII - Gestione dei servizi e diritti

## PRINCIPI 1/3

### Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

#### Art. 1 Diritti di proprietà industriale

1. [...] *l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*

## PRINCIPI 2/3

### Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

#### Art. 2 **Costituzione e acquisto dei diritti**

1. *I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.*
2. *Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali*

## PRINCIPI 3/3

### Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

#### Art. 4 **Priorità**

1. *Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un **diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione [...]***
2. *Il termine di priorità è di **dodici mesi** per i brevetti d'invenzione [...]*

## INVENZIONI 1/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 45 **Oggetto del brevetto**

1. *Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale*

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>Novità</b>        | 1. <b>Liceità</b>                 |
| 2. <b>Originalità</b>   | 2. <b>Sufficiente descrizione</b> |
| 3. <b>Industrialità</b> |                                   |

## INVENZIONI 2/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 46 **Novità**

1. *Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica*

#### Stato della tecnica:

- tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico (anche solo di esperti del settore) prima della data del deposito della domanda di brevetto;
- il contenuto di domande di brevetto designanti e aventi effetto per l'Italia, già depositate, anche se pubblicate o rese accessibili dopo la data di deposito dell'invenzione che si vuole brevettare

## INVENZIONI 3/10

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 48 **Attività inventiva**

1. *Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica*



## INVENZIONI 4/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 49 **Industrialità**

1. *Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*

## INVENZIONI 5/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 50 **Liceità**

1. *Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume*
2. *L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa*

## INVENZIONI 6/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 51 **Sufficiente descrizione**

1. *L'invenzione deve essere descritta\* in modo sufficientemente chiaro e completo perché **ogni persona esperta del ramo possa attuarla** e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto*

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>Novità</b>        | 1. <b>Liceità</b>                 |
| 2. <b>Originalità</b>   | 2. <b>Sufficiente descrizione</b> |
| 3. <b>Industrialità</b> |                                   |

## INVENZIONI 7/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 45 **Oggetto del brevetto**

2. *Non sono considerate come invenzioni [...]:*
- a) *le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;*
  - b) *i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;*
  - c) *le presentazioni di informazioni.*
- [...] considerati in quanto tali*

## INVENZIONI 8/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni


#### Art. 45 **Oggetto del brevetto**

4. *Non sono considerati come invenzioni [...] i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.*
5. *Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.*

## INVENZIONI 9/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 53 **Effetti della brevettazione**

1. *I diritti esclusivi [...] sono conferiti con la concessione del brevetto*
  2. **Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto**
- 
3. ***Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati***

## INVENZIONI 10/10

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 60 **Durata**

1. *Il brevetto per invenzione industriale dura **venti anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda** e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata*

## DIRITTI 1/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 62 **Diritto morale**

1. *Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado*

**All'inventore è quindi riconosciuta  
la paternità dell'invenzione**



## DIRITTI 2/8

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 63 **Diritti patrimoniali**

- 1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili***
- 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta **all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa***

**L'inventore ha quindi il diritto al brevetto, ma ha la possibilità di cedere questo diritto**

## DIRITTI 3/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 64 **Invenzioni dei dipendenti**

##### Invenzione conseguita nell'esecuzione di un rapporto di lavoro

1. Se l'attività inventiva è prevista dal contratto e retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**
2. Se l'attività inventiva non è né prevista né retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**. Al dipendente-inventore viene corrisposto un "*equo premio*"

**NB: Non si applica ai dipendenti dell'Università**

## DIRITTI 4/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 65 **Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici**

1. *[...] il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore*

## DIRITTI 5/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 65 **Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici**

- 2. Le Università [...] stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università*
- 3. [...] l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. [...] alle stesse [Università] compete il trenta per cento dei proventi o canoni.*

## DIRITTI 6/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 65 **Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici**

4. *Trascorsi 5 anni dal rilascio del brevetto, [se l'inventore non ne ha iniziato lo sfruttamento, l'Università] acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, a sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi*
5. *Questo articolo non si applica nel caso di ricerche finanziate da terzi privati o pubblici diversi dall'Università*

## DIRITTI 7/8

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 66 **Diritto di brevetto**

1. *I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato***

## DIRITTI 8/8

### Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

#### Art. 75 **Decadenza per mancato pagamento dei diritti**

- 1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto*

# Le invenzioni nel Codice della proprietà industriale

---

**FINE**